

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 13/3/95 E
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.73 DEL 2/10/95

Articolo 1 *Finalità generali*

In attuazione della Legge Regionale 53/81 "Interventi per il diritto allo studio", allo scopo di concorrere alla promozione delle condizioni per una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, il Comune di Lastra a Signa effettua il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne e della scuola dell'obbligo.

Il servizio è finalizzato prioritariamente a favorire la frequenza scolastica degli alunni. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, utilizza altresì i mezzi per sostenere le iniziative didattiche ed educative, secondo le linee di indirizzo concordate con le istituzioni scolastiche.

Il servizio di trasporto scolastico nei confronti dello studente avente diritto comprende un passaggio per l'andata ed uno per il ritorno.

Articolo 2 *Modalità di gestione*

Il servizio di trasporto scolastico è gestito in economia con scuolabus di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Il personale addetto al servizio deve possedere le necessarie capacità tecniche e professionali per lo svolgimento del medesimo e comunque in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti.

Ove la stessa Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità e l'opportunità, in base ai principi e criteri di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, il medesimo servizio potrà altresì essere effettuato, parzialmente o totalmente, mediante il ricorso a ditte specializzate.

Articolo 3 *Zonizzazione*

In conformità ed in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta Municipale che istituiscono la zonizzazione, hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni che frequentano la scuola materna e/o elementare della relativa zonizzazione di competenza.

Articolo 4 *Destinatari del servizio*

Hanno diritto al servizio di trasporto scolastico con scuolabus coloro che, risiedendo nelle zone di competenza di ogni scuola, presentano i seguenti requisiti:

- gli alunni delle scuole materne che risiedono a più di 500 metri dalla scuola per la via pedonale più breve
- gli alunni della scuola elementare che risiedono a più di 1000 metri dalla scuola per la via pedonale più breve

Per gli studenti della scuola media che risiedono a più di 1500 metri dalla scuola per la via pedonale più breve il servizio di trasporto scolastico è così effettuato:

- per quanto riguarda gli studenti della scuola media residenti in zone servite da mezzi pubblici di linea, il Comune potrà avvalersi della possibilità di utilizzare tali mezzi per assicurare il servizio di trasporto scolastico. Il tale caso il Comune interverrà assumendosi il 60% del costo medio degli abbonamenti mensili
- per quanto riguarda gli studenti che risiedono in zone non servite da mezzi pubblici, il Comune interverrà con i propri mezzi o valuterà altre forme di intervento diretto od indiretto per alleviare i disagi degli studenti

Il servizio di trasporto sarà comunque assicurato per tutti i cittadini portatori di handicap in possesso della necessaria attestazione di cui alla legge 5.2.92 n. 104 anche in deroga alla modalità generali del servizio. Il trasporto potrà avvenire anche in orari diversi dalle normali percorrenze stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con le istituzioni scolastiche.

Articolo 5 *Responsabilità*

L'amministrazione Comunale provvederà a stipulare idonee polizze assicurative sia a garanzia degli utenti che dei mezzi di trasporto (incendio e furto).

E' comunque esclusa ogni responsabilità della Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus. Per quanto riguarda la discesa degli alunni l'Amministrazione Comunale metterà in atto le necessarie garanzie affinché il minore venga riconsegnato ad un adulto maggiorenne indicato negli appositi moduli di iscrizione al servizio.

Per gli alunni della scuola materna il trasporto verrà effettuato con un adeguato servizio di sorveglianza.

Articolo 6 *Piano delle percorrenze e segnaletica*

Il piano delle percorrenze e le relative fermate per la raccolta degli alunni verranno determinate dall'Amministrazione Comunale in base a criteri improntati alla efficienza ed efficacia del servizio generale del trasporto scolastico rispetto agli aventi diritto. Nel centro urbano del capoluogo e delle frazioni le fermate di tipo permanente saranno rese visibili da apposita segnaletica sia in senso orizzontale che verticale. Le medesime fermate saranno determinate dal responsabile della Unità Operativa Servizi Educativi, di concerto con il Comando di Polizia Urbana, in funzione della sicurezza e della salvaguardia degli alunni trasportati e del buon andamento del servizio. Il medesimo responsabile potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario e per una più funzionale organizzazione del medesimo servizio di trasporto scolastico, delle professionalità tecniche ed amministrative presenti all'interno dell'ente.

Per quanto riguarda le zone collinari, allo scopo di favorire l'utenza, alle fermate permanenti potranno essere aggiunte fermate temporanee. Tali fermate temporanee saranno definite in base al criterio prevalente della sicurezza degli alunni trasportati, fino ad una distanza minima di 500 metri dall'abitazione, ed in conformità agli indirizzi di funzionalità generale del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale.

Sulla base delle domande accolte con le modalità e criteri previsti dal presente regolamento verrà definito il piano annuale delle percorrenze con le relative fermate degli scuolabus.

Il servizio regolare avrà inizio dalla data di entrata a regime degli orari scolastici pieni. Prima di tale data il medesimo potrà essere svolto con modalità particolari tenuto conto delle compatibilità tecniche ed organizzative del trasporto scolastico. Dopo l'attivazione del servizio non potranno essere attuate modifiche dei percorsi e delle fermate relative ad ogni singolo utente.

In caso di impossibilità di eseguire il trasporto scolastico per eccezionali ragioni tecniche o per causa di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio per periodi di tempo non superiori a 15 giorni nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale agli utenti del servizio.

Articolo 7 *Tariffa del servizio*

La Giunta Municipale determinerà, per gli alunni ammessi al servizio, la contribuzione relativa ad ogni anno scolastico, a parziale rimborso del costo del servizio medesimo.

Coloro che richiedono di poter usufruire del trasporto scolastico, in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio, dovranno pertanto versare la tariffa prevista nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il pagamento del servizio deve effettuarsi in unica soluzione anticipata per l'intero anno scolastico. Nel caso che il costo del servizio dovesse conoscere aumenti sensibili potranno essere previste, con specifici provvedimenti della Giunta Municipale, forme di frazionamento della spesa.

Limitatamente a particolari situazioni che possono verificarsi in zone collinari, con viabilità disagiata, dove i mezzi di trasporto sono costretti a lunghe deviazioni, al fine di una più razionale organizzazione del servizio, il Comune potrà proporre agli utenti la possibilità di avvalersi del servizio per la sola andata o il solo ritorno da scuola, con una riduzione del 50% del costo stabilito.

Articolo 8 *Modalità di ammissione al servizio*

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da almeno uno dei genitori dell'alunno ai competenti uffici del Comune entro il 15 giugno di ogni anno. Ai richiedenti che non rispetteranno il termine di iscrizione previsto e presenteranno invece istanza di ammissione al servizio successivamente, e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno, sarà applicata una maggiorazione tariffaria del 15%.

Alle date previste il servizio Pubblica Istruzione predisporrà un elenco dei cittadini che hanno fatto richiesta di ammissione al servizio. L'elenco degli aventi diritto sarà regolarmente inoltrato per la registrazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

Solo in casi particolari debitamente motivati e documentati sopravvenuti dopo le scadenze previste per la normale iscrizione (cambio di residenza, mutamenti situazione familiare etc) le domande di ammissione al servizio potranno essere accolte, dietro opportuna verifica da parte del responsabile del competente servizio, oltre il termine previsto. In tali situazioni la tariffa applicata sarà ridotta del 40% se la domanda è presentata ed accolta dopo il 31 gennaio. Nel caso che la medesima domanda sia presentata in tempi successivi alla definizione del piano delle percorrenze e delle fermate la medesima potrà essere accolta soltanto a condizione che si riferisca a zone territoriali coperte dal servizio.

Il Servizio Pubblica Istruzione, dopo aver esaminato le domande in riferimento alla sussistenza o meno delle condizioni previste nei precedenti articoli, determina l'ammissione al servizio degli aventi diritto. Il medesimo servizio è tenuto a comunicare ai non aventi diritto gli eventuali motivi del diniego alla domanda. Gli utenti ammessi al servizio dovranno effettuare i relativi versamenti sull'apposito bollettino di conto corrente. Gli utenti che non avranno provveduto

ad effettuare il prescritto versamento entro il 31 luglio perderanno il diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico.

Nel caso che gli utenti, per eccezionali e motivate circostanze, presentino la domanda in tempi successivi al termine perentorio del 31 luglio l'ammissione al servizio potrà essere disposta, previo parere del responsabile del servizio e fatto salvo il rispetto della capienza autorizzata sugli scuolabus, applicando una quota aggiuntiva una tantum pari a € 25,82 oltre quanto previsto dal precedente comma 1°, e a condizione che si riferisca a zone territoriali coperte dal servizio e dal piano delle percorrenze.

Alla domanda di ammissione al servizio dovranno essere allegati, pena la decadenza del diritto, i seguenti documenti al fine di ottenere il rilascio del tesserino che consente l'utilizzo degli scuolabus:

- ricevuta del versamento della tariffa prevista da effettuarsi sul conto corrente postale n. 24908501 intestato alla Tesoreria del Comune di Lastra a Signa
- una fotografia formato tessera
- un atto notorio da parte di chi esercita la patria potestà sul minore utente del servizio:

A) attestante l'impegno a presentarsi personalmente alla fermata dello scuolabus o a delegare altra persona maggiorenne, per prendere in consegna il minore al ritorno della scuola.

B) attestante il rispetto delle norme per il diritto al servizio di trasporto circa la distanza prevista di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La ricevuta di versamento e n. 2 fotografie formato tessera devono essere presentati anche per la richiesta di abbonamento agli autobus di linea.

L'utente che non sia in grado di esibire il tesserino e/o la ricevuta di versamento relativa all'anno di utilizzazione del servizio potrà essere sospeso dal medesimo servizio in attesa dei necessari accertamenti.

Resta salva ogni azione dell'amministrazione comunale per la riscossione coatta di eventuali quote arretrate.

Articolo 9

Modalità di utilizzazione del servizio

Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto. Nel caso si verificano comportamenti non idonei l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'utente con le seguenti modalità:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta alla famiglia
- sospensione temporanea dal servizio
- radiazione dal servizio

Nel caso che il comportamento non idoneo arrechi dei danni l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure necessarie per il relativo risarcimento degli stessi.

Articolo 10 *Gite di istruzione*

L'Amministrazione Comunale provvede gratuitamente al servizio di gite d'istruzione per le scuole materne, elementari e medie, mettendo a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, il proprio personale ed i propri mezzi.

Le gite di istruzione dovranno limitarsi ad un raggio di percorrenza di 25 Km con partenza dalla scuola alle ore 9,30 in poi e con rientro inderogabile entro le ore 12.

Nel corso dell'anno scolastico possono essere autorizzate 3 gite settimanali nel periodo 15 ottobre - 15 maggio per complessive n. 70 uscite con la ripartizione per ordine di scuola:

- n. 50 alla scuola materna ed elementare
- n. 20 alla scuola media

Gli uffici della Direzione Didattica e della Presidenza della Scuola Media cureranno, di concerto con il Servizio Pubblica Istruzione del Comune, la formazione del calendario annuale delle gite concordandone le modalità organizzative.

Il programma annuale, suddiviso in due parti, deve essere presentato al Comune da parte delle scuole entro il 1° ottobre ed entro il 1° gennaio di ogni anno.

Al fine di valutare il servizio svolto le scuole dovranno far pervenire al Servizio Pubblica Istruzione, al termine di ogni anno scolastico, un rendiconto delle gite effettuate, specificando il numero dei ragazzi partecipanti, gli insegnanti impegnati, le località o i musei frequentati.

Articolo 11 *Partecipazione economica dell'ente*

Gli alunni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico potranno ottenere la concessione di una partecipazione economica dell'ente al pagamento delle tariffe di cui ai precedenti articoli 7 e 8 secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 25 del 25.4.94.

Articolo 12 *Forme di razionalizzazione del servizio*

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere indicatori di qualità riferiti all'efficienza, all'efficacia ed alla economicità del servizio.

L'Amministrazione Comunale promuove accordi con le istituzioni scolastiche al fine di modificare gli orari di entrata ed uscita dai singoli plessi in modo da ridurre il tempo di permanenza degli alunni sugli scuolabus.

Articolo 13 *Responsabile procedimento*

La responsabilità del procedimento amministrativo e degli atti relativi al servizio di trasporto scolastico e alla esatta osservanza del presente regolamento è attribuita al funzionario responsabile della Unità Operativa Servizi Educativi e Socio-Culturali od eventuale suo delegato nelle forme e modalità previste dalla legge 241/90.

